



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- DITTA AUTODEMOLIZIONI AQUILA DI PIRRELLO PROVVIDENZA – P. IVA 04394530820 - CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE NONCHE' STOCCAGGIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI - ART. 208 D.LGS.152/06 E SS.MM.II. – MODIFICA.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 0008 del 04 Gennaio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.”;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;

- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....”;
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente “Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che “l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento”;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità “Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013”;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi” ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 “Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;



- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 202 del 08.03.2006 con la quale, ai sensi del D.P.R. 12 Aprile 1996, è stato rilasciato alla Ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza, con sede legale ed impianto in Viale Regione Siciliana n. 7079 S-E, nel territorio del Comune di Palermo, giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 203 del 08.03.2006, con la quale l'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia, oggi Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. n. 22/97, oggi art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il progetto in variante allo strumento urbanistico, proposto dalla Ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza, del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D. Lgs. n. 209/2003, sito in Viale Regione Siciliana n. 7079 S-E, nel territorio del Comune di Palermo, autorizzandone altresì la realizzazione e l'esercizio dell'attività con prescrizioni;
- VISTE le note prot. n. 1924 del 12/09/2008 e prot. n. 11228 del 18/03/2009, con le quali l'ARRA, oggi Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha autorizzato le varianti senza aumento di volumetria, al progetto approvato con l'Ordinanza commissariale n. 203 del 08.03.2006;
- VISTO il Decreto n. 470 del 22 Aprile 2011, del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stata rinnovata sino al 08 Marzo 2021 l'Ordinanza commissariale n. 203 del 08 Marzo 2006 e ss.mm.ii., intestata alla Ditta Aquila di Pirrello Provvidenza con sede legale ed impianto in Viale Regione Siciliana n. 7079 S-E, nel Comune di Palermo;
- VISTO il Decreto n. 2149 del 20 Dicembre 2011, del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale la validità dell'Ordinanza Commissariale n. 203 del 08 Marzo 2006 e ss.mm.ii., di autorizzazione del centro di raccolta, per la messa in sicurezza, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, intestata alla Ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza con sede legale ed impianto in Viale Regione Siciliana n. 7079 S-E, nel Comune di Palermo, è stata estesa anche alla fase di pressatura di cui alla lettera i) dell'art. 3 del D. Lgs. 209/03 per le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo, già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione. Con il medesimo provvedimento, l'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 203 del 08 Marzo 2006 e ss.mm.ii. è stato integrato con l'inserimento di nuovi codici CER, è stato approvato il progetto di adeguamento al D. Lgs. n. 151/05, per lo stoccaggio di rifiuti "RAEE", dell'impianto già autorizzato con l'Ordinanza commissariale n. 203 del 08 Marzo 2006 e ss.mm.ii. ed è stata approvata la polizza fideiussoria n. 069/02/561264425 del 06/07/2011 stipulata a favore della Ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza dalla CARIGE Assicurazioni S.P.A., con sede in via Certosa n. 222 - 20156 Milano, con validità a partire dal 22/04/2011 e fino al 08/03/2022, per un importo massimo garantito pari ad €. 96.000,00 (Euro novantaseimila/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, relativa al sito d'impianto, autorizzato con Decreto n. 470 del 22/04/2011;
- VISTO il Decreto n. 564 del 02 Maggio 2014 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 - Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale l'Ordinanza Commissariale n. 203 del 08 Marzo 2006 e ss.mm.ii. così come modificata dall'art. 9 del Decreto n. 2149 del 20 Dicembre 2011, rinnovata dal Decreto n. 470 del 22 Aprile 2011, di autorizzazione del centro di raccolta, per la messa in sicurezza, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, intestata alla Ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza con



sede legale ed impianto in Viale Regione Siciliana n. 7079 S-E, nel Comune di Palermo, è stata modificata con l'aumento della potenzialità massima annua autorizzata dei rifiuti in ingresso all'impianto;

VISTA la nota prot. n. 35742 del 18/09/2014 con la quale questo Ufficio ha approvato le appendici n. 250 del 29/02/2012 e n. 251 del 04/06/2014 alla polizza fideiussoria n. 561264425 del 06/07/2011, stipulate dalla Carige Assicurazioni S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in Viale Certosa n. 222 – 20156 Milano in favore della Ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza che aumentano l'importo garantito ad € 153.500,00 (Eurocentocinquantatremilacinquecento/00), fermo il resto, prestate a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, relative al sito d'impianto autorizzato con l'Ordinanza Commissariale n. 203 del 08 Marzo 2006 e ss.mm.ii., compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;

VISTO il Decreto n. 2300 del 10 Dicembre 2015 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale l'Ordinanza Commissariale n. 203 del 08 Marzo 2006 e ss.mm.ii., rinnovata dal Decreto n. 470 del 22 Aprile 2011, di autorizzazione del centro di raccolta, per la messa in sicurezza, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, intestata alla Ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza con sede legale ed impianto in Viale Regione Siciliana n. 7079 S-E, nel Comune di Palermo, è stata modificata con l'autorizzazione alla gestione, anche conto terzi, dei rifiuti ammessi in ingresso all'impianto;

VISTO il D.D.G. n. 256 del 07 Marzo 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la validità dell'Ordinanza Commissariale n. 203 del 08 Marzo 2006 e ss.mm.ii., di autorizzazione del centro di raccolta, per la messa in sicurezza, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, intestata alla Ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza con sede legale ed impianto in Viale Regione Siciliana n. 7079 S-E, nel Comune di Palermo, è stata estesa anche alle operazioni di cui alla lettera l) - "tranciatura" - dell'art. 3 del D. Lgs. 209/03, per le operazioni di cesoiatura e riduzione volumetrica dei veicoli fuori uso già sottoposti all'operazione di messa in sicurezza e dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi. Con il medesimo provvedimento è stata approvata la variante non sostanziale al progetto approvato con l'Ordinanza commissariale n. 203 del 08 Marzo 2006 e ss.mm.ii., costituito dagli elaborati elencati in premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento, proposto dalla Ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza, consistente nell'inserimento della pressa cesoia per le operazioni di cesoiatura e riduzione volumetrica dei veicoli fuori uso già sottoposti all'operazione di messa in sicurezza e dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi di cui alla lettera l) "tranciatura" dell'art. 3 del D.Lgs.209/03

VISTA l'istanza del 26 Luglio 2017 acquisita al protocollo del Dipartimento in data 27/07/2017 al n. 33093 con la quale la Ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza con sede legale ed impianto in Viale Regione Siciliana n. 7079 S-E, nel Comune di Palermo chiede l'integrazione dell'Ordinanza Commissariale n. 203 del 08 Marzo 2006 e ss.mm.ii. con l'integrazione di nuove tipologie di rifiuti, da gestire nei limiti della potenzialità massima autorizzata;

VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

- CONSIDERATO** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO** il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO** che la procedura prevista dal Protocollo di legalità per la Ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza è stata espletata nell'ambito dell'istruttoria del Decreto n. 564 del 02 Maggio 2014;
- VISTA** l'iscrizione della Ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza nella White List della Prefettura – U.T.G. di Palermo valida fino al 24 Novembre 2017 a tutt'oggi ancora efficace in quanto rientrante nella procedura di "in aggiornamento" così come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 Agosto 2013;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 16/01/2018;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio della autorizzazione nei termini di cui all'istanza;
- RITENUTO** di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa,

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 203 del 08 Marzo 2006 e ss.mm.ii., intestata alla Ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza con sede legale ed impianto in Viale Regione Siciliana n. 7079 S-E, nel Comune di Palermo, rinnovata sino al 08 Marzo 2021 dal Decreto n. 470 del 22 Aprile 2011, così come modificato dall'art. 1 del Decreto n. 2300 del 10 Dicembre 2015, è integrato dai codici CER di seguito specificato, per le operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R4 di cui all'allegato "C" al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.:

CER	Descrizione
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi



ART. 2

La gestione dei codici CER di cui al superiore articolo 1 dovrà avvenire nei limiti della potenzialità massima annua autorizzata con l'art. 1 del Decreto n. 564 del 02 Maggio 2014 e precisamente:

- Rifiuti non pericolosi 4.000 tonnellate/anno
- Rifiuti pericolosi 2.000 tonnellate/anno;

ART. 3

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

ART. 4

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 5

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

**ART. 6**

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

ART. 7

La Città Metropolitana di Palermo, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Palermo ed il Comune di Palermo, eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 8

Restano validi i contenuti di cui all'Ordinanza commissariale n. 203 del 08 Marzo 2006 e ss.mm.ii., rinnovata sino al 08 Marzo 2021 dal Decreto n. 470 del 22 Aprile 2011, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 9

Il presente decreto sarà notificato alla Ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza e trasmesso all'U.R.P. del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti affinché sia pubblicato per intero sul sito istituzionale, ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21, ed alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

ART. 10

Al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, è esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto Reg. Sic., nel termine di giorni 120, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

ART. 11

L'avvenuta pubblicazione del presente decreto sarà comunicata ai seguenti Enti: Comune di Palermo, Città Metropolitana di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (Catasto rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Palermo, D.R.A.R. - Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, li 05 APR 2018

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Marcello Ascutti)

II DIRIGENTE
Servizio 7 - Autorizzazioni
(Arch. Antonio Rotella)



II DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore Cocina)